

9. Il Rina Services S.p.a. è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attività autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.

Art. 7.

Riservatezza

1. Per quanto riguarda le attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, sia il Rina Services S.p.a. che l'Amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, il Rina Services S.p.a. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Rina Services S.p.a. abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Rina Services S.p.a. sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. Il Rina Services S.p.a. è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto.

2. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Rina Services S.p.a. delle attività autorizzate di cui all'art. 2 comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

3. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Rina Services S.p.a., almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2021

Il direttore generale: DI MATTEO

21A05803

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2021.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV


DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 214 del 26 agosto 2003 - con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»;



Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna 0885606 del 21 settembre 2021 Servizio innovazione, qualità, promozione e internalizzazione del sistema agroalimentare, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2021 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra l'inizio dell'invaiaura e il 15 dicembre;

Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della Regione Emilia Romagna, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2021 è caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, comma 3, prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2021, comprometterebbe la qualità dell'olio alterando sia i parametri chimico-fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline di Romagna» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali.

Roma, 29 settembre 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE DI ROMAGNA» AI SENSI DELL'ART. 53, PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003:

L'art. 4 punto 3 è sostituito nel seguente modo: «L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" è compresa tra l'inizio dell'invaiaura e il 15 dicembre di ogni anno.»

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2021.

21A05822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Eg Stada».

Estratto determina n. 1097/2021 del 21 settembre 2021

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE EG STADA

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezioni:

«50 mcg/100 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/ALPETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255019 (in base 10);

«50 mcg/100 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255021 (in base 10);

«50 mcg/100 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255033 (in base 10);

«50 mcg/100 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255045 (in base 10);

«50 mcg/250 mcg/dose polvere per inalazione pre-dosata» 1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/ALPETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255058 (in base 10);

«50 mcg/250 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255060 (in base 10);

«50 mcg/250 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 3 inalatori da dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255072 (in base 10);

«50 mcg/250 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255084 (in base 10);

«50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
1 inalatore da 60 dosi in blister OPA/PVC/ALPETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255096 (in base 10);

«50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 2 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/ALPETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255108 (in base 10);

«50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
3 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255110 (in base 10);

«50 mcg/500 mcg/dose polvere per inalazione, pre-dosata»
10 inalatori da 60 dosi in blister OPA/PVC/AL-PETP/CARTA/PVC - A.I.C. n. 049255122 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, pre-dosata.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e fluticasone propionato

